ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO

Via Barchetta 2 - 41011 Campogalliano (Modena) Tel. 059 -526900 www.iccampogalliano.edu.it moic80400x@istruzione.it - moic80400x@pec.istruzione.it C.F. 80010230367











Prot. vedi segnatura

Campogalliano, 18.05.2023

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

e

CRITERI CONDUZIONE ESAME DI STATO PRIMO CICLO

(approvati nel Collegio Docenti del 18.05.2023 - Delibera n.6)

Scuola Primaria

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. (art. 3, co.1 D.Lgs 62/2017)

La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione e deciso all'unanimità. (art. 3, co.3 D.Lgs.62/2017).

Scuola Secondaria

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo salvo:

- > presenza di situazioni di rilevante gravità: reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (D.P.R. 24 giugno 1998, art. 4, comma 6);
- > parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline (art. 6, comma 2 D.L.62/2017).

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado (art. 5, comma 1 D.L.62/2017).

La scuola stabilisce con delibera del Collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione (art. 5, comma 2 D.L.62/2017).

In particolare le deroghe al suddetto limite di assenze riguardano:

- ✓ particolari e gravi condizioni di salute che impediscono una puntuale presenza a scuola:
- ✓ gravi situazioni di disagio socio-culturale all'interno dei nuclei familiari;
- ✓ situazioni di forte disagio determinato dai recenti accadimenti internazionali, in particolare lo status di rifugiato di guerra;

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerando la situazione di partenza e tenendo conto in particolare di:

- situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento (DSA);
- > condizioni soggettive o fattori specifici, di cui sopra, che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nel percorso annuale di studi;
- > andamento nel corso dell'anno valutando:
 - ✓ la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a
 casa:
 - ✓ le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti (attività semplificate, attività di recupero, interrogazioni programmate, tutoraggio tra pari, partecipazione ad attività extracurricolari individualizzate);
 - ✓ l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Tali criteri sono da correlare alla peculiarità di ciascun alunno e da calare nel contesto della classe di appartenenza.

La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare o riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

Il Consiglio di Classe a maggioranza delibera di non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza di competenze minime idonee ad affrontare l'anno successivo, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o siano state utilizzate misure dispensative e/o compensative (attività semplificate, attività di recupero, interrogazioni programmate, tutoraggio tra pari, partecipazione ad attività extracurricolari individualizzate) documentate nel registro personale del docente e nei verbali di classe.

Si propone di allegare, in ogni caso, una relazione nella quale vengono esplicitate le varie modalità che i docenti hanno utilizzato per tentare di facilitare il percorso di studi e il relativo apprendimento dell'alunno non ammesso.

In particolare viene valutata la non ammissione alla classe successiva nei seguenti casi:

- > in presenza di insufficienze lievi (voto 5) in cinque o più discipline oggetto di valutazione curricolare;
- ➤ in presenza di almeno 2 insufficienze gravi (voto 4) e almeno 2 insufficienze lievi (voto 5);
- in presenza di 4 o più insufficienze gravi (voto 4).

Qualora sussistesse una di queste condizioni il Consiglio di Classe terrà conto, ai fini della decisione di non ammissione, anche delle seguenti aggravanti:

> mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata presa nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente;

- > scarsa partecipazione e attenzione durante le lezioni;
- > mancato studio sistematico delle discipline e frequenti dimenticanze di compiti e materiale;
- > reiterati comportamenti scorretti con provvedimenti disciplinari.

Ai genitori dell'allievo saranno segnalate tramite lettera, le consegne per il lavoro estivo utile al recupero delle lacune presenti. Entro la fine del mese di settembre verranno verificate conoscenze e abilità attraverso prove di verifica nelle discipline in cui l'allievo mostrava carenze lievi (voto 5) o gravi (voto 4). L'eventuale insufficienza rilevata dalle prove, qualora venisse riconfermata al termine dell'anno scolastico, potrebbe determinare la non ammissione alla classe successiva.

Voto di ammissione all'Esame di Stato

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi (cfr. Nota MIUR 4155 del 07.02.2023)

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del ciclo anche in funzione orientativa (art. 8 D. Lgs. 62/2017).

Nell'anno scolastico 2022 – 2023, l'Esame consisterà in tre prove scritte ed un colloquio. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono dunque le seguenti prove:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La prova scritta di **italiano** (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato

uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

- 1. testo narrativo o descrittivo;
- 2. testo argomentativo;
- 3. comprensione e sintesi di un testo.

La prova scritta relativa alle **competenze logico-matematiche** (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- 1. problemi articolati su una o più richieste;
- 2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

La prova scritta di **lingue straniere** (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

- 1. questionario di comprensione di un testo;
- 2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo;
- 3. elaborazione di un dialogo;
- 4. lettera o e-mail personale;
- 5. sintesi di un testo.

Il **colloquio** (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

Certificazione delle competenze

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Commissioni

Presso l'istituzione scolastica è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti del consiglio di classe. Svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

Esame di stato e valutazione per gli alunni con disabilità

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività' svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10 (art. 11, comma 1 D.L.62/2017).

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal D.L 62/2017, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato (art. 11, comma 3 D.L.62/2017).

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti ovvero delle prove equipollenti (art. 11, comma 4 D.L.62/2017).

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (art. 11, comma 5 D.L.62/2017).

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove equipollenti idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove equipollenti hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (art. 11, comma 6 D.L.62/2017).

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 11, comma 8 D.L.62/2017).

<u>Valutazione ed Esame di Stato per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)</u>

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato (art. 11, comma 10 D.L.62/2017).

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte (art. 11, comma 11 D.L.62/2017).

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 (art. 11, comma 13 D.L.62/2017).

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove (art. 11, comma 13 D.L.62/2017).

La Certificazione delle Competenze

La certificazione delle competenze descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione (art. 1, comma 2 D.L.62/2017)

Anche per le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (art. 3, comma 2 D.L.62/2017).

Campogalliano, 18.05.2023